

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Associazione Ambiente e Società con sede legale in Roma (00182), Via Monte delle Capre. 29, Codice Fiscale 97449640586, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Amedeo Scornaienchi, nato a Piane Crati (CS), il 14 marzo 1944, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Associazione Ambiente e Società,

e

Adiconsum, Associazione Consumatori con sede legale in Roma (00199), Largo Alessandro Vessella, 31 Codice Fiscale 96107650580, qui di seguito denominata "Adiconsum", in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Carlo De Masi, nato a Alberona (FG), il 21 marzo 1952, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Adiconsum

Premesso

Protocollo di Intesa con Adiconsum

Scritto da Administrator

Mercoledì 06 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Dicembre 2017

che le Parti firmatarie del presente accordo intendono contribuire all'evoluzione della cultura dell'innovazione, della sostenibilità e stimolare la crescita del Paese dando impulso ad ogni attività pubblica e privata e attraverso iniziative finalizzate all'informazione ed alla divulgazione su vasta scala della diffusione della cultura Sociale, Economica, Politica, Ambientale ed Energetica, al fine di favorirne lo sviluppo e la conoscenza tra i cittadini consumatori

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Protocollo di Intesa con Adiconsum

Scritto da Administrator

Mercoledì 06 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Dicembre 2017

Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a promuovere, stimolare e veicolare le opportunità che la politica Ambientale ed Energetica, può offrire attraverso una più accorta interazione con la formazione, con il lavoro delle aziende, con la missione degli enti pubblici, con gli altri fattori della produzione, progettando e organizzando, direttamente o in partenariato con altri Enti e Associazioni che abbiano scopi simili:

a) seminari, convegni, dibattiti, incontri, ed ogni altra iniziativa su tutte le materie che sono e possono formare oggetto di sviluppo della cultura in materia Energetica, Ambientale e delle Infrastrutture di rete e dei trasporti come fattore di crescita economica, di sviluppo della persona e del cittadino consumatore;

b) progettazione e realizzazione di prodotti editoriali utili a diffondere le comuni attività svolte nei campi di interesse;

c) ogni opportuno rapporto con le Autorità competenti su specifici argomenti per lo sviluppo e la partecipazione dei cittadini consumatori alla vita pubblica, a partire dai giovani, per l'affermazione di modelli di sviluppo sostenibile con particolare attenzione agli aspetti locali ed agli ambienti urbani;

d) corsi di formazione specializzata, in relazione alla politica, all'economia, alle tecnologie e a tutte le discipline che possono contribuire al miglioramento delle conoscenze in materia di competenze per le professioni in ambito ambientale, energetico, delle infrastrutture di rete e dei trasporti;

e) progetti congiunti, studi di carattere sociale, economico, scientifico e tecnologico anche commissionati da terzi;

Le Parti potranno inoltre accordarsi su altre forme ed ambiti di cooperazione.

Articolo 2

Rispetto ai punti previsti dall'articolo 1, i firmatari del presente accordo concorderanno, di volta in volta ed in riferimento a specifiche e determinate iniziative, i principi attuativi, le forme operative, le modalità di svolgimento ed i contenuti delle stesse, sulla base del prevalente interesse di entrambe le parti.

Le iniziative elencate faranno riferimento al presente accordo di cooperazione e dovranno prevedere modalità attuative concordate per tutto ciò che concerne la proprietà intellettuale di produzione, le modalità di sviluppo delle singole attività, le eventuali fonti di finanziamento, i riconoscimenti economici attribuiti alle istituzioni parti firmatarie e ai relativi coordinatori o membri partecipanti nel prevalente interesse di entrambe le parti.

Articolo 3

Nel conferire esecutività alle iniziative, così come sopra riportate, sarà prevista l'istituzione di un ristretto gruppo di lavoro paritetico. La composizione e la definizione dei compiti di tale gruppo saranno determinati attraverso specifiche intese.

Articolo 4

Per dare incisività e concretezza al presente protocollo si ritiene utile attivare un monitoraggio permanente di indirizzo e gestione comune del rapporto tra Adiconsum e l'Associazione Ambiente e Società, rendendo fruibile ai referenti, ai clienti e agli Associati di quest'ultima, in qualità di singoli consumatori, i servizi Adiconsum e tutti quelli a cui Adiconsum ha accesso, tramite la sottoscrizione volontaria di una tessera associativa all'Adiconsum Nazionale ad un importo simbolico, riservato esclusivamente ai beneficiari del presente accordo, pari a €5,00, denominato "Socio Amico", garantendo da parte dell'Adiconsum una formazione ed una informazione, attraverso tutte le strutture territoriali sulle tematiche del consumo.

Articolo 5

L'accordo ha durata di tre anni a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione e potrà essere rinnovato per analogo periodo, salvo disdetta di una delle Parti.

Articolo 6

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli contratti e accordi operativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 7

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Articolo 9

Le controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione della presente convenzione saranno sottoposte ad una commissione composta da un membro designato da ciascuna parte e da un terzo scelto di comune accordo. La commissione deciderà i tempi, le modalità e la sede dell'incontro.